

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 24

Adunanza 16 maggio 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI BRUINO - SECONDA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 435 - 106759/2000

Sotto la presidenza del Vice Presidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

E' assente il Presidente MERCEDES BRESSO.

Il Vice Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Bruino:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 69-22738 del 10/02/1993;
- ha approvato, con deliberazione del C.C. n. 51 del 24/09/99 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 14 del 24/02/2000 la seconda Variante Parziale al P.R.G.C., sempre ai sensi del succitato settimo comma;
- ha trasmesso alla Provincia gli atti per il pronunciamento di compatibilità come previsto dal suddetto settimo comma;

Rilevato che la variante in oggetto interviene:

- incrementando la capacità insediativa residenziale del Piano Regolatore Generale;
- modificando la fascia di rispetto cimiteriale;
- riducendo le aree a servizi pubblici;
- rilocalizzando un'area produttiva;
- modificando le Norme tecniche di Attuazione;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 14/2000 di adozione e dai relativi elaborati tecnici;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 10/05/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni attraverso le quali:

- si evidenzia la necessità di verificare il rispetto di quanto dispone l'art. 17 della L.R. n. 56/77 relativamente alla dimostrazione della "capacità insediativa residenziale esaurita", in ragione di quanto specificato dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 12/PET del 05/08/1998 di applicazione della L.R. 29 luglio 1997 n. 41, modificativa del sopracitato art. 17;
- si rileva che le modifiche alle norme di attuazione consentono incrementi residenziali che di per se incrementano la capacità insediativa residenziale del Piano;
- si mette in luce che la modificazione dello standard abitativo e, conseguentemente, dello standard per servizi alla residenza, quali emergono dalla Relazione descrittiva, comporta un incremento delle aree a servizi pubblici, superiore a quanto ammesso per le varianti parziali;
- si rileva la mancanza della relazione geologico-tecnica per le aree di nuova edificazione;
- si segnala la carenza, nella deliberazione di adozione della variante, della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali; si segnala inoltre che i riferimenti, introdotti all'interno delle N.T.A., relativamente al "Piano d'Area del Sistema delle Aree Protette della fascia Fluviale del Po nel tratto torinese - Area Stralcio del torrente Sangone" e al "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico", potrebbero fare rientrare la variante in esame tra quelle Strutturali;
- si evidenzia l'incongruenza della ripermimetrazione dell'area AI esterna al "Piano di Riordino dell'area industriale", sia in base alle norme vigenti in tema di fasce di rispetto fluviali, sia in base a considerazioni di coerenza interna con le norme del P.R.G.;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale
D E L I B E R A**

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Bruino, adottata con deliberazione C.C. n. 14 del 24/02/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di dare atto che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. di trasmettere al Comune di Bruino, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Vice Presidente
f.to G. Gamba